

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	5
Del	29.04.2015

OGGETTO:	Approvazione Regolamento Comunale per "l'installazione ed esercizio delle stazioni radio base per telefonia mobile".
-----------------	--

L'anno 2015 il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19,40 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il consiglio comunale, in sessione ordinaria, previa regolare convocazione, nelle forme prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, con appositi avvisi notificati a mezzo messo comunale ai singoli consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.	N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	ANTONIO RUSSO (sindaco)	X		12	VALERIO CATAPANO	X	
2	JESSICA ROMITO	X		13	ANTONIO BOSONE		X
3	MICHELE RAINONE	X		14	AGOSTINO TORINO		X
4	GIUSEPPINA PARISI	X		15	LUISA BIFULCO		X
5	MARIAGRAZIA NAPPI	X		16	SILVANA NAPPI		X
6	ORNELLA MANZI	X		17	ANDREA D'ALIA		X
7	CARMINE ALLOCCA	X					
8	SALVATORE IERVOLINO	X					
9	GIOVANNI COZZOLINO	X					
10	CARMINE CASTALDO TUCCILLO	X					
11	VALENTINA SOMMESE	X			TOTALE	12	05

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Rosa Riccardo, Segretario Generale.

Il Presidente del Consiglio dott. Michele Rainone, passa al quinto punto all'ordine del giorno concernente "Approvazione Regolamento Comunale per l'Installazione di stazioni Radio Base per la telefonia mobile" e precisa che si tratta di un regolamento completo che consentirà di disciplinare in maniera adeguata l'installazione delle antenne sul territorio comunale. Inoltre, sottolinea l'assenza della minoranza su un argomento ed una problematica tanto caldeggiata da quest'ultima.

Il Presidente, quindi fatto rilevare che in riferimento all'approvazione del Regolamento in oggetto non vi sono richieste di intervento, invita i Consiglieri a procedere alla votazione in forma palese per approvare la proposta deliberativa di che trattasi.

Presenti n° 12

Assenti n° 5

Voti favorevoli n° 12

Il Presidente dichiara che la proposta deliberativa di che trattasi è stata approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta a firma del Responsabile del servizio tecnico, ing. Franco Donnarumma;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;

Con voti n° 12 favorevoli su n. 12 presenti e votanti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la proposta del Responsabile del servizio tecnico, ing. Franco Donnarumma che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il Regolamento Comunale per l'Installazione di stazioni Radio Base per la telefonia mobile" composto di n. 20 articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
4. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente una copia del presente Regolamento

Proposta di deliberazione

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per installazione ed esercizio delle stazioni Radio Base per la telefonia mobile

Il Responsabile del Servizio Tecnico - Ambiente

Premesso che :

- L'art. 8 , comma 6, della Legge n. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campo elettrici, magnetici ed elettromagnetici", stabilisce che i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- la normativa vigente ha classificato la rete di telefonia mobile come un servizio ai cittadini ed è classificata come opera di urbanizzazione primaria;

Considerato che:

- Le antenne e gli apparati di trasmissione, hanno un notevole impatto sull'ambiente circostante e sul paesaggio e possono creare vincoli alla nuova edificazione;
- la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile da collocare nel territorio comunale è un problema che riveste in questi ultimi anni un particolare interesse, anche in ragione della crescente preoccupazione della collettività e del nascere di comitati spontanei che si oppongono al proliferare di antenne in quanto temono che, le onde elettromagnetiche da esse emanate, possano creare effetti indesiderati alla salute umana;

Ritenuto che:

- Questo Comune, al fine di tutelare la salute umana, l'ambiente ed il paesaggio , assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale, disciplinare le procedure per l'installazione e la gestione di tutti gli impianti, garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale nonché garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri, dibattiti pubblici , seminari e convegni, ha predisposto apposito Regolamento Comunale per l'*"Installazione ed esercizio delle stazioni radio base per telefonia mobile"*, composto da n. 20 articoli


Visto:

- il Regolamento Comunale per l'*"Installazione ed esercizio delle stazioni radio base per telefonia mobile"*, ed **allegato sotto la lettera A)**;
- la Legge 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", la quale tra l'altro all'art. 8, comma 6, stabilisce che i "comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"; il D.Lvo 01.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche);
- il D.P.C.M. 08.07.2003 in materia di fissazione dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 3 GHz;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia);
- il D.Lvo 18.08.2000 n. 267 (testo unico degli Enti Locali);
- il parere di regolarità tecnica favorevole;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per l'*"Installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile"* composto da n. 20 articoli ed **allegato sotto la lettera A)**;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio Tecnico – Ambiente
Ing. Franco Donnarumma



Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per installazione ed esercizio delle stazioni Radio Base per la telefonia mobile

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - AMBIENTE
Ing. Franco Donnarumma



30 APR. 2015

San Gennaro Vesuviano, _____



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

REGOLAMENTO COMUNALE

“INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE”

Approvato con delibera di C.C. n _____ del _____

INDICE

CAPO I

- Art. 1 - *Ambito di applicazione*
- Art. 2 - *Finalità e obiettivi del regolamento*

CAPO II

- Art. 3 - *Criteri per la localizzazione degli impianti*
- Art. 4 - *Divieto di installazione degli impianti*
- Art. 5 - *Aree sensibili*
- Art. 6 - *Catasto degli impianti*
- Art. 7 - *Impianti di altri Enti Pubblici*

CAPO II

- Art. 8 - *Gruppo di valutazione*
- Art. 9 - *Programma annuale e procedure di valutazione*

CAPO IV

- Art. 10 - *Regime autorizzatorio*

CAPO V

- Art. 11 - *Documentazione tecnica richiesta per impianti*
- Art. 12 - *Attestazione di conformità e attestazione di entrata in esercizio*
- Art. 13 - *Indirizzi per la progettazione e la realizzazione degli impianti*

CAPO VI

- Art. 14 - *Azioni di risanamento*
- Art. 15 - *Rilocalizzazione degli impianti*

CAPO VII

- Art. 16 - *Funzioni di vigilanza e controllo*

CAPO VIII

- Art. 17 - *Tutela del patrimonio edilizio comunale*
- Art. 18 - *Sanzioni amministrative*

CAPO IX

- Art. 19 - *Partecipazione ed informazione*
- Art. 20 - *Entrata in vigore*

CAPO I

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento è adottato secondo quanto previsto da parte della Regione Campania e in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e ai sensi:
 - dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36;
 - dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali);
 - del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana");
 - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz");
 - del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) il quale dispone, tra l'altro, all'art. 87, comma 1, che l'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, viene autorizzata dagli Enti locali;
 - della Legge Regionale 24/11/2001 n°14
 - degli art. 114 e 117 della Costituzione e delle relative disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di potestà regolamentare dei comuni.
- 2) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di San Gennaro Vesuviano, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.
- 3) Per impianto di telefonia mobile si intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.

Art. 2 - Finalità e obiettivi del regolamento

- 1) Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - b. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;

- c. disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di telefonia mobile;
- d. stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;
- e. garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comunale o quantomeno all'interno di siti di proprietà comunale; a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1.3 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce, al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- f. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- g. garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- h. fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale, e/o con esperti, anche attraverso seminari, convegni ecc.

CAPO II

Art. 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti

- 1) Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l'Amministrazione comunale predispone un **Piano di Localizzazione**, entro 120 gg dall'approvazione del regolamento, di riferimento per le installazioni di telefonia mobile. Con tale Piano saranno individuante le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito e/o struttura, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente, e le proprietà pubbliche (aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc.) ove privilegiare l'installazione di impianti delle stazioni radio base e/o di dislocazione presso proprietà pubbliche, regolamentando tale localizzazione tenendo conto dei limiti generati.
- 2) La scelta di concentrare impianti presso un unico sito e/o struttura, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.
- 3) L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.

- 4) La scelta di installare apparati di telecomunicazioni su immobili di proprietà privata comporterà per il/i proprietario/i degli immobili l'obbligo della variazione catastale dello stesso immobile e per essi sarà prevista l'applicazione dell'IMU nella misura massima;
- 5) Gli impianti devono essere, preferibilmente, localizzati in aree industriali, agricole, boschive, ecc., con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:
 - Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - Aree di rispetto cimiteriale;
 - Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della azione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.
- 6) L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, previa acquisizione del parere del Gruppo di Valutazione e/o Commissione Consiliare preposta. In ogni caso non è consentita l'installazione degli impianti in corrispondenza dei siti sensibili di cui alla normativa vigente.
- 7) Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
- 8) Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
- 9) Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza della popolazione;
- 10) Il Comune privilegia soluzioni progettuali che, in accordo con i gestori, potranno essere adottate per minimizzare l'impatto visivo di detti impianti.

Art. 4 - Divieto di installazione degli impianti

- 1) E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:
 - a. nel raggio di mt. 100,00 dal perimetro esterno delle aree sensibili così come definite dall'art. 5;

- b. nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio "ad eccezione delle zone indicate con le lettere a) c), f), g) del medesimo articolo, nelle quali l'installazione/modifica è possibile previa l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti";
 - c. In area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
 - d. Sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", salvo che non venga acquisito il parere favorevole degli organi competenti;
- 2) Per impianti esistenti, alla data di adozione del presente regolamento, non ricadenti nei siti previsti **nel Piano di Localizzazione di cui all'art. 3**, ovvero non rispondenti alle caratteristiche tipologiche, estetiche e funzionali di cui al presente regolamento, il Gestore è tenuto ad adeguare e/o rilocalizzare l'impianto entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Piano di Localizzazione.
- 3) La mancata richiesta del provvedimento di cui al comma 2 che precede, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 5 - Aree sensibili

- 1) Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.
- 2) Per aree sensibili si intendono tutti quei siti pubblici e/o di interesse pubblico e loro pertinenze esterne adibiti stabilmente alla permanenza di persone. A titolo esemplificativo si citano:
- a. asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
 - b. Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
 - c. Strutture sanitarie pubbliche e private;
 - d. Parchi giochi;
 - e. Altri immobili o aree di particolare tutela ed attenzione.

Art. 6 - Catasto degli impianti

- 1) Il Comune di San Gennaro Vesuviano istituisce il catasto degli impianti per telecomunicazioni.
- 2) Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi.
- 3) Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda identificativa che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i

documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri Arpac ed Asl, i controlli effettuati ed i relativi risultati.

- 4) L'Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Detta mappa deve essere costantemente aggiornata e resa disponibile sul sito internet del Comune e comunque consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 7 – Impianti di altri Enti Pubblici

- 1) Tutti gli Enti Pubblici diversi dal Comune, ivi compreso le Forze Armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'art. 1, comma 2, devono inviare all'U.T.C., entro 60 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale; in caso contrario valgono le procedure di cui al presente regolamento. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. del 08/07/2003 e ss.mm.ii.;

CAPO III

Art. 8 - Gruppo di valutazione

- 1) Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, viene istituito un Gruppo di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile.
- 2) Il Gruppo di Valutazione è composto da:
 - a. Assessore all'Ambiente e Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata;
 - b. Responsabile del Settore Ambiente - Urbanistica e Edilizia Privata o suo Funzionario appositamente delegato;
 - c. Un funzionario in rappresentanza dell'ARPAC;
 - d. Un funzionario in rappresentanza dell'ASL;
 - e. Un Legale iscritto regolarmente all'Albo degli Avvocati o esperto in discipline giuridiche nominato dal Sindaco p.t.
 - f. Un rappresentante dei Comitati cittadini attivi sulla materia, ufficialmente costituiti, designato dal Consiglio Comunale su indicazione dei Comitati medesimi;
 - g. Un Consigliere Comunale di maggioranza e uno di opposizione espressi dal Consiglio Comunale. Del Gruppo di Valutazione potranno far parte, senza diritto di voto, anche, uno o più esperti in pianificazione di impianti di cui all'articolo 1.3, di comprovata professionalità e che non abbiano rapporti di lavoro e/o collaborazione con i soggetti richiedenti, incaricati con atto ufficiale dal Comune.

- 3) I Componenti del Gruppo di Valutazione, nominati dal Consiglio Comunale, restano in carica per tutta la durata della legislatura;
- 4) il Gruppo di Valutazione è presieduto dal Responsabile del Settore Ambiente - Urbanistica e Edilizia Privata che provvede, altresì, alla sua convocazione;
- 5) le Deliberazioni del Gruppo di Valutazione sono validamente assunte a maggioranza dei presenti, con la presenza obbligatoria del Presidente e dei rappresentanti ARPAC e ASL.
- 6) Il Gruppo di Valutazione ha il compito di :
 - a. Valutare i piani **annuali** di sviluppo delle reti presentati dai gestori di impianti di telefonia mobile entro il **31 Dicembre** di ogni anno ;
 - b. verificare il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
 - c. esprimere un parere obbligatorio non vincolante in merito al Piano di Localizzazione di cui all'art. 3, sulla base dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5;
- 7) Il Gruppo di Valutazione, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e il riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti puntuali di attenzione, promuove incontri con i gestori di reti della telefonia mobile;
- 8) Il Gruppo di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata. La richiesta di integrazione potrà essere formulata una sola volta, non sono ammesse richieste multiple. In tal caso il Gruppo di Valutazione valuta i Piani entro i 60 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 60 giorni dalla richiesta, il piano verrà archiviato.
- 9) La verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco **dell'anno** e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;
- 10) I risultati della verifica devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale;
- 11) In caso di approvazione, tali risultati devono essere siglati dal Comune e dai soggetti richiedenti e tramutati in un contratto rispecchiante gli impegni reciprocamente assunti.
- 12) Il Gruppo di Valutazione può avere, se demandate, funzioni propositive e consultive al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente regolamento.

Art. 9 - Programma annuale e procedure di valutazione

- 1) I gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale sono tenuti alla presentazione del programma annuale delle installazioni entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 10, è subordinata prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo al programma annuale di sviluppo delle reti ovvero al piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti, entro il 31 dicembre di ogni anno;

- 3)** La presentazione del programma annuale di sviluppo delle reti e del piano annuale delle installazioni dovrà essere presentato su supporto cartaceo ed informatico, secondo le modalità previste dagli uffici comunali e dovrà essere corredata da:
- a. planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
 - b. planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3 ;
 - c. ubicazione esatta dell'impianto (con indicazione coordinate);
 - d. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - il guadagno dell'antenna;
 - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - la polarizzazione;
 - la frequenza utilizzata;
 - la potenza massima immessa in antenna.
 - e. relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;
 - f. l'impegno dei gestori degli impianti a garantire all'Amministrazione Comunale le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo e costante monitoraggio dei campi magnetici emessi dagli impianti, che il Comune riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio affidandole ad un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione.
- 4)** Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;
- 5)** Si intendono decadute le installazioni non realizzate nel termine di 12 mesi dall'emanazione del provvedimento autorizzatorio;
- 6)** Per quanto concerne le singole aree approvate nei programmi annuali, queste si intendono decadute qualora non si proceda alla richiesta di autorizzazione alla installazione degli impianti entro il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione del programma stesso;
- 7)** I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art.6;
- 8)** I Piani annuali approvati vengono resi disponibili nel sito internet del Comune e pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

CAPO IV

Art. 10 – Regime autorizzatorio

- 1) Il procedimento amministrativo per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è definito dalle norme nazionali e regionali vigenti nonché a seguito di apposita conferenza dei servizi.
- 2) L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Settore Ambiente – Urbanistico ed Edilizia Privata con specifico titolo autorizzativo, se di potenza compresa tra i 20 W e i 100 W. Se di potenza superiore a 100 W, lo specifico titolo autorizzativo viene rilasciato dall'Amministrazione Provinciale, di cui all'art.3, comma 1 della legge regionale 24 Novembre 2001 n°14, fermo restando la necessità del separato titolo edilizio. L'autorizzazione, comunque, viene rilasciata, soltanto dopo aver verificato, tra l'altro, la compatibilità edilizia ed urbanistica degli impianti, la compatibilità e conformità dell'impianto con la programmazione comunale, la compatibilità con il piano di localizzazione delle antenne e successive modifiche e integrazioni e con il presente Regolamento. Detta autorizzazione è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.
- 3) Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti idonei, previsti dal Piano di Localizzazione di cui all'art. 3.
- 4) La dichiarazione autocertificativa volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere la documentazione tecnica di cui all'art. 11.
- 5) L'Ufficio competente, in sede di conferenza dei servizi, acquisisce i pareri:
 - a. dell'ARPAC;
 - b. dell'ASL, cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAC, per i profili di propria competenza;
 - c. qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile, i Vigili del Fuoco. Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (Codice Urbani).
- 6) La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

CAPO V

Art. 11 - Documentazione tecnica richiesta per impianti

- 1) Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10, devono essere presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:
 - a. copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
 - b. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
 - c. dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori;
 - d. estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
 - e. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - f. una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti
 - g. una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri di localizzazione e di minimizzazione dell'esposizione ai **Campi Elettromagnetici** previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.
 - h. Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:
 - 1) Relazione esaustiva nei seguenti punti:
 - indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
 - tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
 - tipologia di utilizzo dell'impianto;
 - caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
 - costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
 - caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale

del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;

- massima potenza ammessa in antenna;
- massima potenza irradiata;
- canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
- misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 mt dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;
- valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto 10, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche;
- Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;

2) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da

- carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri.
- cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

Art. 12 - Attestazione di conformità e comunicazione di entrata in esercizio

1) Entro 7 giorni dalla data di installazione dell'impianto, il direttore dei lavori deve presentare all'Ufficio comunale competente una dichiarazione di fine lavori, firmata e autenticata ai sensi

del DPR 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;

- 2) Entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di fine lavori di cui al comma precedente l'impianto può essere attivato. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;
- 3) Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPAC per le verifiche di competenza.

Art. 13 - Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti

- 1) I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- 2) Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
- 3) Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

CAPO VI

Art. 14 - Azioni di risanamento

- 1) Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001
- 2) Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ARPAC e del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
- 3) Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

Art. 15 - Rilocalizzazione degli impianti

- 1) Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero su aree, fabbricati o immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 5, del presente Regolamento comunale;

- b) E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
- 2) L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene, previa consultazione del Gruppo di Valutazione, nel rispetto delle norme vigenti e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale;
 - 3) I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO VII

Art. 16 - Funzioni di vigilanza e controllo

- 1) Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'Arpac e del Dipartimento di prevenzione dell' Azienda Sanitaria Locale in base alle rispettive competenze, oltreché mediante le proprie strutture tecniche con l'eventuale supporto di tecnici esterni.
- 2) Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici effettuati dall'Arpac su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
- 3) Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di monitoraggio appositamente predisposta dal Comune. La scelta dei siti da monitorare avverrà con il parere del Gruppo di Valutazione. I controlli delle suddette centraline potranno essere gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o da un ente terzo pubblico e/o privato di certificazione, al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
- 4) Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet dati delle misure e l'accesso a tutti i cittadini, su semplice richiesta.
- 5) Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

CAPO VIII

Art. 17 – Tutela del patrimonio edilizio comunale

Il Responsabile del Settore Ambiente, Urbanistica ed Edilizia Privata prima di rilasciare un'autorizzazione, deve provvedere ad acquisire da Ente terzo (pubblico e/o privato accreditato) una certificazione di rilevamento che attesti i valori di elettrosmog presenti (fondo

elettromagnetico) nell'area oggetto dell'autorizzazione. Tale certificazione dovrà essere acquisita annualmente al fine di avere una valida comparazione dei livelli di elettrosmog nel tempo. L'Ente avrà cura di pubblicare sul proprio sito istituzionale dette certificazioni. In caso di superamento dei limiti stabiliti dalla vigente normativa si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge ed in tal caso, atteso che ciò comporterebbe un deprezzamento degli immobili circostanti l'impianto, l'Amministrazione si riserva la possibilità di costituirsi in giudizio nei confronti dei proprietari degli immobili su cui insiste l'impianto.

Art. 18 - Sanzioni amministrative

- 3) Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile del settore preposto per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 30 giorni.
- 4) Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), il Responsabile del settore preposto emetterà ordinanza di disattivazione dell'impianto.
- 5) Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 e successive modifiche e/o integrazioni.
- 6) In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo.
- 7) In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da quattro a sei mesi, in caso di nuova infrazione l'autorizzazione viene revocata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

CAPO IX

Art. 19 - Partecipazione ed informazione

- 1) Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

Art. 20 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività, nei tempi di legge, della delibera di approvazione da parte del Consiglio comunale ;

2) Tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso, mentre quelle già in itinere potranno essere autorizzate previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Rainone



Il Segretario Generale
dott. ssa Rosa Riccardo

Certificato di pubblicazione

(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal 07 MAG. 2015

San Gennaro Vesuviano, 07 MAG. 2015

Il responsabile dell'albo pretorio

Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____,

- siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano, _____

Il Segretario Generale
dott.ssa Rosa Riccardo

Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07 MAG. 2015

San Gennaro Vesuviano, 07 MAG. 2015

Il responsabile dell'albo pretorio

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa procedura attuativa.

Il Responsabile

San Gennaro Vesuviano li _____
